

DELIBERA N. 75 DEL 05/08/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DI COMPETENZA E DI CASSA PER VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA MACROAGGREGATI DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA E-BIS DEL TUEL

L'anno 2020 addì 05 del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DI COMPETENZA E DI CASSA PER VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA MACROAGGREGATI DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA E-BIS DEL TUEL

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 175 comma 5-bis che recita:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/02/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26/03/2020 con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover apportare le variazioni compensative al bilancio 2020/2022, esercizio 2020, fra i capitoli di spesa di macroaggregati diversi ma ricadenti nello stesso programma all'interno della stessa missione, di competenza della Giunta comunale, come descritto nel prospetto allegato A)

VISTO l'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dell'Organo di Revisione il quale stabilisce al comma 1 lettera b2) che il parere in merito alle variazioni è escluso per le variazioni al bilancio attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI EFFETTUARE le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, relative a variazioni tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima Missione, Programma, Titolo, ma a differenti Macroaggregati come specificato nell'allegato A) al presente provvedimento, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. DI DARE ATTO che a seguito della variazione sopra indicata gli equilibri di bilancio rispettano quanto previsto dalla normativa vigente;
3. DI DARE ATTO che a seguito dell'avvenuta abrogazione, (vedi *art. 57, c. 2-quater DL 124/2019 Decreto fiscale*), dei commi 1° e 3° dell'articolo 216 del Tuel 267/2000 (*che stabilivano l'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva*), il presente atto, non sarà trasmesso al Tesoriere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA